

VERBALE DI ACCORDO

Parma, il 9.7.2019

tra

CA Italia, in qualità di Capogruppo,
CA Carispezia,

e

le Delegazioni sindacali di Gruppo delle OO.SS. **Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin Falcri-Silcea-Sinfub**

premesso che:

- in data 9 maggio 2019 è stata avviata – con lettera informativa che si intende qui integralmente richiamata - la prescritta procedura di confronto in merito all'operazione di fusione di CA Carispezia in CA Italia;
- il confronto sindacale sviluppato nel corso della procedura, con l'approfondito esame congiunto del progetto di integrazione, ha consentito di individuare soluzioni contrattuali che permettono di limitare le ricadute gestionali sul personale;

tutto ciò premesso le Parti hanno condiviso quanto segue.

Art. 1 – Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale di Accordo.

Art. 2 - Disciplina del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro del personale di CA Carispezia ceduto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c, proseguirà senza soluzione di continuità alle dipendenze di CA Italia a far tempo dalla data di efficacia giuridica dell'operazione di fusione (21 luglio 2019).

Nel confermare l'applicazione del CCNL del 31.3.2015 - ivi incluso l'art. 31 - e del CCNL 13.2.2015, vengono altresì mantenuti l'inquadramento e l'anzianità di servizio e convenzionali maturati alla citata data di fusione.

Il personale interessato conserverà i diritti alle ferie, ex-festività, banca delle ore, nonché eventuali permessi maturati alla data della fusione.

Saranno, inoltre, mantenute le eventuali pattuizioni a carattere individuale, i diritti soggettivi, gli assegni *ad personam* sottoscritti e/o riconosciuti individualmente prima della fusione, nonché le previsioni dell'accordo 26.2.2014 ("Progetto Liguria") in quanto applicabili.


2.1 – Contrattazione di 2° livello

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c. a decorrere dalla data di fusione troveranno applicazione i trattamenti di carattere economico e normativo di CA Italia, così come definiti dagli accordi rivenienti dalla contrattazione collettiva di Gruppo, nonché mediante gli accordi aziendali dell'11.10.2012 (come successivamente modificato e prorogato) e del 20.6.2015.

Dalla data di fusione pertanto si applicherà la normativa di Capogruppo anche con riferimento alle seguenti specifiche materie:

- indennità di famiglia,

Spinozzi
Unisin
Fabi
Uilca
Moza AA
B

- 
- indennità di reggenza,
 - indennità di rischio,
 - contributo aziendale ai lavoratori studenti,
 - indennità temporanea di mobilità per il personale inquadrato nel 3° e 4° livello della categoria dei quadri direttivi,
 - reperibilità.

La normativa vigente presso CA Carispezia in tema di "provvidenze disabili" sarà mantenuta sino all'armonizzazione della medesima materia a livello di Gruppo.

Resta confermata l'applicazione al personale beneficiario della normativa di cui al punto 10 dell'accordo 11.10.2012.

In materia di borse di studio, troverà applicazione la normativa di CA Italia dall'anno scolastico 2019/2020, fermo restando che in riferimento alle borse di studio di competenza dell'anno 2018/2019, continuerà ad essere applicata la disciplina di CA Carispezia, tenendo conto delle consuete modalità e tempistiche di corresponsione.

Sino al 31.12.2019 per il personale CA Carispezia continueranno a trovare applicazione le attuali previsioni in materia di copertura infortunistica, invalidità e premorienza, con successivo passaggio dall'1.1.2020 sulle medesime materie alla disciplina di CA Italia.

Chiarimento a verbale

Le Parti chiariscono che:


- in tema di permessi per allattamento a partire dalla data di fusione sarà estesa la disciplina vigente presso CA Italia (20 minuti);
- in riferimento all'anno 2019 le indennità di famiglia saranno erogate agli aventi diritto pro quota;
- in merito al ruolo di 'vice direttore' sarà applicata, dalla data di fusione, la disciplina vigente presso CA Italia;
- in tema di spese funerarie sarà applicata, dalla data di fusione, la disciplina vigente presso CA Italia.

In coerenza con le previsioni di cui all'art.39 del CCNL 31.3.2015, Le Parti condividono di destinare le somme rivenienti dalle eccedenze di cassa attualmente presenti nel bilancio di CA Carispezia alle posizioni individuali del personale ceduto iscritto - alla data del 31.12.2019 - al Fondo Pensione di Gruppo.

Tale destinazione avverrà attraverso l'erogazione di una somma *una tantum* uguale per tutti gli interessati nel prossimo mese di gennaio 2020 ed al netto delle ritenute fiscali e previdenziali di legge.

2.2 - Previdenza complementare

Nei confronti del personale CA Carispezia vengono mantenuti il livello di contribuzione aziendale e la base imponibile riconosciuti all'atto della fusione.



Il sistema di previdenza complementare adottato a tal fine è il Fondo Pensione del Gruppo Bancario CA Italia (di seguito 'Fondo Pensione') in quanto regime a contribuzione definita. Pertanto, a partire dalla data di fusione, le future contribuzioni aziendali saranno effettuate esclusivamente su tale regime previdenziale.

Il personale interessato potrà iscriversi al Fondo Pensione entro il 31.12.2019 con garanzia della continuità contributiva. Nel caso di iscrizioni successive a tale termine la contribuzione decorrerà dalla data dell'adesione effettiva al citato Fondo Pensione.

Ferme restando le vigenti disposizioni legali, regolamentari e contrattuali, gli interessati potranno altresì trasferire la posizione previdenziale esistente presso altre forme di previdenza complementare al Fondo Pensione.

2.3 - Part time

I rapporti di lavoro a tempo parziale in essere alla data della fusione proseguiranno alle stesse condizioni sino alla naturale scadenza del termine già fissato, fatti salvi gli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari in ragione di un diverso orario di lavoro / di sportello in atto presso la Capogruppo.

Tenuto conto di quanto previsto dal presente accordo nei confronti del personale part time interessato dalla migrazione si conviene di inviare una comunicazione entro la data della migrazione via mail per l'adeguamento dell'orario individuale a quello delle strutture di appartenenza.

2.4 - Flessibilità di orario individuali

Le richieste di mantenimento delle flessibilità individuali verranno valutate da parte della struttura di assegnazione avendo a riferimento le esigenze tecnico-organizzative e saranno riscontrate con sollecitudine e comunque entro il 15 settembre 2019.

2.5 - Distacchi

Il personale distaccato (attivo e passivo) presso unità organizzative, che continueranno ad operare alla data di fusione, proseguirà a prestare la propria attività lavorativa senza soluzione di continuità presso le sopraccitate unità organizzative.

Art. 3 - Misure di contenimento delle ricadute previste dal Piano di Integrazione.

Mobilità professionale e territoriale per la riconversione

Con riferimento al tema del ricollocamento delle risorse le cui posizioni lavorative si sono modificate (ovvero sono state accorpate) a seguito dell'operazione di fusione, le Parti hanno analizzato le diverse soluzioni disponibili prendendo in considerazione in particolare il potenziamento e la polarizzazione di strutture di Direzione Centrale di CA Italia (a titolo esemplificativo, Crediti - concessione, gestione tutela del credito, area *advisory*, controlli - Marketing e Digital - CRM, segmento affari - Semicentro, Banca di Impresa), nonché l'integrazione dell'organico delle strutture di semicentro e la ricollocazione nella rete commerciale.

Nel corso della trattativa le Parti, tenendo in debita considerazione anche le valutazioni emerse a seguito dei colloqui effettuati con le risorse coinvolte, hanno inoltre previsto interventi formativi e di affiancamento volti ad agevolare la riconversione e la riqualificazione professionale del medesimo personale.

L'insieme delle soluzioni definite ha consentito di procedere alla integrale ricollocazione e alla riqualificazione di tutte le risorse coinvolte senza ricorrere a provvedimenti di mobilità professionale o territoriale di natura straordinaria.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Multiple handwritten signatures and initials]

[Handwritten notes: OMSIN, etc.]

[Handwritten notes: PAB, etc.]

Art. 4 – Disposizioni finali e fasi di verifica

Attraverso la sottoscrizione del presente accordo si realizza l'integrale effetto sostitutivo delle norme riferite alla contrattazione di secondo livello – fatte salve le specificità definite nel presente accordo – ed in coerenza dalle vigenti disposizioni legali e contrattuali.

Le Parti si incontreranno entro il mese di ottobre per effettuare una fase di verifica in merito all'applicazione del presente accordo.

A fronte di situazioni di particolare urgenza, su richiesta di una delle Parti, si potrà effettuare un'ulteriore fase di verifica.

Chiarimento a verbale

La normativa aziendale di Capogruppo rivivente da specifiche circolari e non oggetto di contrattazione collettiva di secondo livello (a mero titolo di esempio: rilevazione presenze/assenze, timbrature, etc.) sarà oggetto di applicazione anche nei confronti del personale coinvolto nell'operazione.

Come previsto dall'accordo del 6 giugno 2019, i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di CA Carispezia resteranno in carica fino all'elezione dei nuovi RLS.

* * *

CA Italia manterrà, senza soluzione di continuità, l'iscrizione del personale all'Organizzazione sindacale, cui ciascun interessato risulti iscritto alla data della fusione, fatte salve eventuali successive variazioni.

* * *

Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo le Parti si danno atto di avere definito e concluso positivamente le procedure legali e contrattuali di cui alle premesse.

* * *

 **CA Italia**
(in qualità di Capogruppo)

 **CA Carispezia**

le Delegazioni Sindacali

 **Fabi**

 **First-Cisl**

 **Fisac-Cgil**

 **Uilca**

 **Unisin Falcri - Silcea - Sinfub**

